



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Attribuzioni del Presidente della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Viene sempre ripetuto come un assioma che il Presidente della Repubblica è il «garante della Costituzione». Cosa è un «assioma»? «Una affermazione che è superfluo dimostrare perché è, o si ritiene palesemente vera». Ma in realtà l'affermazione che il Capo dello Stato è il garante della Costituzione non è una affermazione che è superfluo dimostrare, perché è, o si ritiene, palesemente vera! Essa in realtà si ritiene vera, e perciò nessuno l'ha mai dimostrata. I miei consulenti costituzionali di quando ero al Quirinale, Livio Paladin e Salvatore Sechi, mi dicevano che questa affermazione era solo e soltanto un «assioma», perché nessuno aveva mai spiegato «di che cosa, contro di chi e con quali mezzi» il Capo dello Stato fosse il garante. E questa

incertezza non può sussistere in materia così delicata.

Le norme del presente disegno di legge costituzionale sono tratte dalla Costituzione della Repubblica d'Irlanda, la più moderna, completa e precisa in materia.

Le disposizioni non hanno bisogno di illustrazione, anche perché alcune sono la «canonizzazione» di comportamenti di fatto dei Capi dello Stato, specialmente di quelli più recenti.

L'incisività dei poteri attribuiti al Presidente della Repubblica giustifica – ad imitazione della procedura di *impeachment* americana, che può portare alla revoca di un presidente eletto dal popolo e dagli Stati federati, quale è il Presidente degli Stati Uniti d'America – la procedura di revoca prevista nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 85 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 85-*bis*. - Il Presidente della Repubblica può essere revocato dal suo ufficio ancora prima della scadenza del suo mandato con una risoluzione approvata dal Senato della Repubblica con il voto dei due terzi dei suoi componenti, su richiesta della Camera dei deputati approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi membri».

Art. 2.

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione e del corretto funzionamento delle sue istituzioni. Egli esercita questa funzione nelle forme, nei modi e nei limiti tassativamente previsti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«La persona del Presidente della Repubblica è inviolabile.

Egli può ricorrere, con proprio atto, non soggetto all'obbligo della controfirma ministeriale, alla Corte costituzionale per violazione o falsa applicazione della Costituzione e delle leggi costituzionali contro qualunque legge, atto del Governo avente forza di legge per delega del Parlamento, o provvedimento

provvisorio del Governo avente forza di legge, che sia sottoposto alla sua firma.

Il Presidente della Repubblica può ricorrere, con proprio atto non soggetto all'obbligo della controfirma ministeriale, alla Corte costituzionale per violazione o falsa applicazione della Costituzione e delle leggi costituzionali, contro qualunque atto che sia esercizio di funzione legislativa materiale, di funzione giurisdizionale, giudiziaria e amministrativa, adottato da qualunque organo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di ogni altro ente pubblico territoriale.

Il Presidente della Repubblica può rinviare al Governo qualunque atto sottoposto alla sua firma per l'emanazione, richiedendone il riesame e, se il Governo lo ritenga, per la riapprovazione che deve avvenire con delibera del Consiglio dei ministri, salvo il successivo ricorso alla Corte costituzionale per violazione o falsa applicazione della Costituzione.

Non richiedono, ai fini della loro validità, la controfirma ministeriale, gli atti con i quali il Presidente della Repubblica invia messaggi alle Camere o rinvia ad esse leggi, nomina i senatori a vita e i membri della Corte costituzionale di sua spettanza. Egli deve dare preventiva comunicazione degli atti di cui al primo periodo al Presidente del Consiglio dei ministri che può, entro cinque giorni, formulare le sue osservazioni».

Art. 3.

1. Alla Parte II, Titolo VI, Sezione I, della Costituzione, all'articolo 134 è premesso il seguente:

«Art. 133-*bis*. - Nel caso si verifichi un grave non funzionamento del Governo, del Parlamento o della Corte costituzionale che pregiudichi o possa urgentemente pregiudicare la sovranità, l'unità e l'integrità dello Stato, o che violi o minacci i principi fonda-

mentali della Costituzione o le libertà delle persone, il Presidente della Repubblica, con proprio atto non soggetto all'obbligo della controfirma ministeriale, può sospendere i predetti organi dalle loro funzioni. Egli nomina successivamente un Governo provvisorio che esercita tutte le funzioni legislative ed amministrative; scioglie al contempo le Camere e indice immediatamente le elezioni di nuove Camere, che non potranno essere da lui successivamente ed immediatamente disciolte e che, dopo il loro insediamento, delibereranno immediatamente in seduta comune dei propri membri e con il voto della maggioranza assoluta di essi, se confermare il Presidente della Repubblica nell'ufficio o revocarlo da esso».

Art. 4.

1. All'articolo 134 della Costituzione dopo il secondo capoverso, è inserito il seguente:

«sui ricorsi presentati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione;».

